

Causa T-61/89

Dansk Pelsdyravlerforening  
contro  
Commissione delle Comunità europee

« Concorrenza — Regolamento n. 26 — Società cooperativa — Clausola di non concorrenza — Obblighi di consegna esclusiva »

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 2 luglio 1992 ..... I - 1935

Massime della sentenza

- 1. Agricoltura — Prodotti agricoli — Prodotti menzionati nell'allegato II del Trattato — Nozioni — Interpretazione — Richiamo alle note esplicative della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale  
(Trattato CEE, art. 38, n. 3, e allegato II)*
- 2. Agricoltura — Norme di concorrenza — Regolamento n. 26 — Ambito di applicazione — Prodotti non menzionati nell'allegato II del Trattato — Pelli e pellicce di animali — Esclusione  
(Trattato CEE, art. 42 e allegato II; regolamento del Consiglio n. 26)*
- 3. Concorrenza — Norme comunitarie — Impresa — Nozione — Società cooperativa  
(Trattato CEE, artt. 85 e 86)*
- 4. Concorrenza — Intese — Pregiudizio alla concorrenza — Attività di una società cooperativa — Criteri di valutazione  
(Trattato CEE, art. 85, nn. 1 e 3)*

5. *Concorrenza — Intese — Divieto — Clausola di non concorrenza prevista nello statuto di una società cooperativa — Ammissibilità — Presupposti*  
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
6. *Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinamento e cooperazione incompatibili con l'obbligo imposto a ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato*  
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
7. *Concorrenza — Intese — Pregiudizio alla concorrenza — Vincoli di esclusiva in un ambito cooperativo — Valutazione in funzione del contesto economico reale — Principio della « fedeltà cooperativa » — Irrilevanza*  
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
8. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione — Osservanza garantita d'ufficio dal giudice*  
(Trattato CEE, art. 190)
9. *Concorrenza — Ammende — Potere discrezionale della Commissione — Presa di posizione delle autorità nazionali — Irrilevanza*  
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
10. *Concorrenza — Norme comunitarie — Violazioni — Realizzazione dolosa — Nozione*  
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

1. In mancanza di norme comunitarie che chiariscano le nozioni figuranti nell'allegato II del Trattato, e tenuto conto del fatto che questo allegato riporta esattamente alcune voci della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, è necessario far riferimento, per l'interpretazione del suddetto allegato, alle note esplicative di questa nomenclatura.  

stato circoscritto, all'art. 1 del medesimo, alla produzione ed al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato. Non si può quindi applicare il suddetto regolamento alla produzione e al commercio di prodotti che esulano dalle previsioni dell'allegato II del Trattato, come le pelli e le pellicce di animali, anche qualora costituiscano prodotti accessori rispetto ad altri prodotti a loro volta ricompresi nel suddetto allegato.
2. L'ambito di applicazione del regolamento n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, è
3. Sotto il profilo del diritto comunitario della concorrenza, la nozione di impresa

abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dal suo statuto giuridico. La circostanza che questa entità sia una cooperativa costituita conformemente alle leggi di uno Stato membro non vale ad infirmare la natura economica dell'attività esercitata dalla detta cooperativa.

4. Sebbene l'organizzazione di un'impresa nella forma giuridica specifica di una società cooperativa non rappresenti di per sé stessa un comportamento restrittivo della concorrenza, una tale struttura organizzativa nondimeno può, avuto riguardo al contesto nel quale la cooperativa opera, costituire un mezzo atto ad influire sul comportamento commerciale delle imprese che ne fanno parte, in guisa da restringere o falsare il gioco della concorrenza sul mercato nel quale queste imprese svolgono le loro attività commerciali.

Infatti, qualsiasi cooperativa può avere un effetto sulla concorrenza almeno sotto un duplice profilo. Per un verso, una società cooperativa, in conseguenza degli stessi principi che la governano, è idonea ad influire sul libero gioco della concorrenza con riguardo all'attività corrispondente al suo scopo sociale, mentre soprattutto in forza dei principi cooperativistici questa società sfugge, in misura che varia a seconda degli Stati membri, all'applicazione delle norme nazionali vigenti per le altre forme di organizzazione societaria. Per l'altro verso, gli obblighi imposti ai soci della cooperativa, ed in particolare quelli connessi all'applicazione del principio cosiddetto della « fedeltà cooperativa », in forza del quale la cooperativa impone ai suoi soci come

regola generale obblighi di consegna o fornitura come contropartita di particolari vantaggi che essa accorda loro, si prestano ad influire sull'attività economica della cooperativa e, nel contempo, sul libero svolgimento della concorrenza tra i suoi soci e nei confronti dei terzi.

Deve pertanto escludersi che l'esercizio di un'attività economica da parte di una società cooperativa possa in via di principio essere sottratto all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, e che i presupposti di applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza nel settore cooperativo siano, come tali, intrinsecamente differenti da quelli relativi alle altre forme di organizzazione dell'attività economica. Se nella valutazione degli effetti della presenza di una cooperativa su un determinato mercato può tenersi conto delle particolari caratteristiche di questa forma di associazione di imprese, ciò deve farsi in particolare alla luce delle disposizioni dell'art. 85, n. 3, del Trattato.

5. Per valutare se una clausola di non concorrenza figurante nello Statuto di una società cooperativa rientri o non nella sfera del divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato, occorre accertare quale sarebbe lo svolgimento della concorrenza in mancanza di tale clausola. Per avere un effetto benefico sulla concorrenza, l'obiettivo perseguito dall'inserzione di una tale clausola deve esso stesso contribuire al libero svolgimento della concorrenza. Inoltre, la stessa clausola di non concorrenza deve essere necessaria e proporzionata alla realizzazione di questo obiettivo.

6. I criteri di coordinamento e cooperazione che consentono di definire la nozione di pratica concordata devono essere compresi alla luce dell'intendimento, proprio delle norme del Trattato relative alla concorrenza, secondo il quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende attuare sul mercato comune.

7. La valutazione di un vincolo di esclusiva sotto il profilo dell'art. 85, n. 1, del Trattato deve tener conto del contesto economico reale nel quale tale vincolo può spiegare i suoi effetti. A seconda delle circostanze e delle condizioni concrete di funzionamento del mercato in questione, un obbligo di fornitura esclusiva, col garantire al produttore la vendita dei propri prodotti ed al distributore la sicurezza dei propri approvvigionamenti, può risultare idoneo ad intensificare la concorrenza mediante i prezzi ed i servizi offerti al consumatore.

La regola secondo la quale la portata di un obbligo di fornitura esclusiva deve valutarsi nel concreto contesto nel quale esso spiega i suoi effetti non tollera alcuna deroga, qualora un obbligo del genere inerisca ai rapporti tra una società cooperativa e i suoi aderenti, in quanto l'esigenza di rispettare il principio della « fedeltà cooperativa » non autorizza a trasgredire i divieti di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato.

8. Il requisito di una motivazione sufficientemente precisa degli atti, prescritto dall'art. 190 del Trattato, costituisce uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, la cui osservanza spetta al giudice garantire, all'occorrenza rilevando d'ufficio la trasgressione di quest'obbligo.

Una decisione deve contenere una motivazione ricompresa nel proprio testo e che non sia espressa per la prima volta, ex post, dinanzi al giudice, salvo circostanze eccezionali.

9. Una presa di posizione delle competenti autorità di uno Stato membro in ordine alle condizioni di applicazione delle norme sulla concorrenza non può in nessun modo vincolare la Commissione allorché essa fa ricorso al proprio potere di irrogare ammende.

10. Affinché una violazione delle norme di concorrenza del Trattato possa considerarsi dolosamente commessa, non è necessario che l'impresa abbia avuto la consapevolezza di contravvenire ad un divieto sancito dalle suddette norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento censurato aveva per scopo o per effetto di restringere la concorrenza nel mercato comune.